

Termini e Condizioni di Vendita Standard AAF P&I (AAFP&I-IT-GTCS-2026-V1.0)

L'attenzione del cliente viene richiamata in particolare alle disposizioni della clausola 10 (Limitazione della responsabilità). Nulla in queste Condizioni esclude o limita diritti o rimedi che non possano essere esclusi o limitati ai sensi delle norme imperative applicabili.

1. APPLICABILITÀ

- 1.1 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante di ogni contratto di vendita stipulato da AAF P&I, inclusi AAF Limited, AAF France SAS, AAF SA e AAF Srl, o da qualsiasi altra entità del gruppo AAF identificata come "Fornitore" nella Conferma d'Ordine, con esclusione di ogni altro termine o condizione che il Cliente intenda imporre o incorporare, o che possa derivare dalla legge, dagli usi commerciali, dalla prassi o dalle trattative tra le parti.
- 1.2 Qualora trovi applicazione una disposizione inderogabile di legge che non possa essere derogata contrattualmente, tale disposizione prevarrà sulle eventuali disposizioni incompatibili delle presenti Condizioni, ma solo nella misura strettamente necessaria.

2. INTERPRETAZIONE

2.1 Definizioni:

Giorno lavorativo: un giorno diverso dal sabato, dalla domenica o da un giorno festivo nel Paese in cui il Fornitore che emette la Conferma d'Ordine è stabilito, ovvero un giorno in cui le banche sono aperte per affari.

Orari di lavoro: l'intervallo dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di un qualsiasi giorno lavorativo.

Condizioni: i termini e le condizioni stabiliti in questo documento modificati di volta in volta in conformità con il paragrafo 20.5.

Contratto: il contratto tra il Fornitore e il Cliente per la vendita e l'acquisto di Merci in conformità con le presenti Condizioni.

Cliente: la persona o l'azienda che acquista le Merci dal Fornitore.

Leggi sulla Protezione dei Dati: tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di trattamento, protezione, riservatezza e sicurezza dei dati personali, inclusi il GDPR UE, il GDPR del Regno Unito, il Data Protection Act 2018, la Direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, nonché qualsiasi normativa di attuazione, modifica, integrazione o sostituzione degli stessi.

Merchi: le merci (o qualsiasi loro parte) indicate nell'Ordine.

Ordine: l'ordine del Cliente per le merci, come indicato nel modulo d'acquisto del Cliente oppure l'accettazione scritta del preventivo del Fornitore, a seconda dei casi.

Specifiche: qualsiasi specifica per le merci, inclusi eventuali piani e disegni correlati, concordata dal Cliente e dal Fornitore.

Fornitore:

- nel Regno Unito: AAF Limited (numero di registrazione 00875806) con sede in Bassington Industrial Estate, Cramlington, Northumberland NE23 8AF;
- in Francia: AAF France SAS (numero SIREN 775 574 213) con sede in Rue William Dian, 27620 Gasny;
- in Spagna: AAF SA (numero di registrazione A01007756) con sede in Calle Urartea, 11, Polígono Industrial Ali Gobeo, 01010 Vitoria-Gasteiz (Álava)
- e in Italia: AAF Srl (Codice Fiscale/P.IVA 01934050152) con sede in Via Friuli 28/30, 21047 Saronno (VA). All'interno dell'Unione Europea, il Fornitore sarà l'entità AAF riportata nella Conferma d'Ordine (o nella fattura).

Periodo di garanzia: ha il significato dato nel paragrafo 6.1.

2.2 Interpretazione

- a) Con **persona** si indica una persona fisica, una società o comunque un ente non incorporato (indipendentemente dal fatto che abbia o meno personalità giuridica separata).
- b) Un riferimento a una parte include i suoi rappresentanti personali, successori e cessionari consensiti.
- c) Ogni riferimento a una legge o disposizione normativa si intende riferito alla stessa come di volta in volta modificata, integrata o sostituita, e comprende qualsiasi normativa secondaria o attuativa emanata ai sensi della medesima.
- d) Tutte le parole che seguono i termini, tra cui **compreso, incluso, in particolare, ad esempio** o qualsiasi espressione simile devono essere interpretate come illustrative e non devono limitare il significato delle parole che precedono tali termini.
- e) Un riferimento a "scrittura" o "scritta" include email e altre comunicazioni elettroniche che possono essere archiviate e riprodotte, incluse le piattaforme di firma elettronica, a meno che una clausola non richieda espressamente la "firma" per iscritto.

3. BASE CONTRATTUALE

- 3.1 L'Ordine costituisce un'offerta del Cliente di acquistare le Merci conformemente alle presenti Condizioni. Il Cliente è responsabile di assicurare che i termini dell'Ordine e qualsiasi Specifica applicabile trasmessa dal Cliente siano completi e accurati.
- 3.2 L'Ordine sarà considerato accettato solo quando il Fornitore emette un'accettazione scritta dell'Ordine, anche via email o tramite conferma elettronica dell'ordine, a quel punto ed in quella data il Contratto entrerà in vigore.
- 3.3 Nella misura consentita dalla legge applicabile, il Cliente rinuncia a qualsiasi diritto di fare affidamento su termini approvati, consegnati o contenuti in documenti del Cliente che siano incompatibili con le presenti Condizioni.
- 3.4 Qualsiasi campione, disegno, materiale pubblicitario, illustrazione, preventivo o brochure del Fornitore ha il solo scopo di fornire una descrizione indicativa delle Merci e non costituisce parte del Contratto, né ha efficacia contrattuale.
- 3.5 Un preventivo per le merci inviato dal Fornitore non costituisce un'offerta vincolante. Salvo diversa indicazione scritta, un preventivo è valido solamente per un periodo di 30 giorni dalla data di emissione.

4. MERCI

- 4.1 Le Merci sono descritte nel preventivo del Fornitore, come eventualmente modificato da qualsiasi Specifica applicabile.
- 4.2 Nella misura in cui le Merci siano prodotte secondo una Specifica fornita dal Cliente, il Cliente dovrà manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni responsabilità, costo, spesa, danno e perdita, inclusi perdite dirette, indirette o consequenziali, perdita di profitto, perdita di reputazione, interessi, sanzioni, spese legali e ragionevoli costi professionali, subiti o sostenuti dal Fornitore in relazione a qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti per violazione effettiva o presunta di diritti di proprietà intellettuale di terzi derivante dall'uso della Specifica da parte del Fornitore. Resta inteso che il Fornitore dovrà informare tempestivamente il Cliente di tale pretesa, prestare ragionevole collaborazione e consentire al Cliente di gestire la difesa e l'eventuale transazione, fermo restando il ragionevole consenso del Fornitore qualora la transazione comporti un'ammissione di responsabilità da parte dello stesso. Il presente paragrafo sopravvivrà alla risoluzione del Contratto.
- 4.3 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare la Specifica se richiesto da qualsiasi regolamento applicabile o requisito normativo, e deve notificare al Cliente in tal caso.
- 4.4 Il Cliente è responsabile di garantire l'accuratezza di qualsiasi Ordine (inclusa qualsiasi specifica applicabile alle merci) inviato al Fornitore e di fornire al Fornitore qualsiasi informazione necessaria relativa alle merci entro il tempo sufficiente per permettere al Fornitore di eseguire il Contratto.
- 4.5 Nessun Ordine accettato dal Fornitore ai sensi del paragrafo 3.2 potrà essere annullato dal Cliente senza il previo consenso scritto del Fornitore e a condizione che il Cliente manlevi integralmente il Fornitore da tutte le perdite, inclusa la perdita di profitto, nonché da tutti i costi, danni e spese sostenuti dal

Fornitore a seguito o in relazione all'annullamento, inclusi i costi della manodopera e dei materiali già impiegati.

5. CONSEGNA

5.1 Il Fornitore deve garantire che:

- a) ogni consegna delle merci è accompagnata da un documento di trasporto che indica la data dell'Ordine, il numero del contratto, il tipo e la quantità delle merci (incluso il codice delle merci, quando applicabile), istruzioni speciali per lo stoccaggio (se presenti) e, se le merci vengono consegnate parzialmente, il saldo residuo delle merci ancora da consegnare; e
- b) se il Fornitore richiede al Cliente di restituire i materiali di imballaggio al Fornitore, questa richiesta è chiaramente indicata nel documento di trasporto. Il Cliente deve rendere disponibili per il ritiro qualsiasi materiale di imballaggio nelle tempistiche che ragionevolmente il Fornitore richiederà. Il ritiro dei materiali di imballaggio sarà a cura e spese del Fornitore.

5.2 Salvo diverso accordo scritto, il termine di consegna sarà FCA presso i locali del Fornitore, Incoterms® 2020. In tal caso, la consegna si intenderà completata quando le Merci saranno caricate sul veicolo di ritiro inviato dal Cliente o per conto del Cliente. Ogni riferimento agli Incoterms® si intende riferito agli Incoterms® 2020.

5.3 Le date di consegna indicate nel preventivo del Fornitore sono da considerare puramente indicative e le tempistiche di consegna non sono essenziali nella misura consentita dalla legge applicabile. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna delle merci causati da un Evento di Forza Maggiore o dal mancato invio da parte del Cliente di adeguate istruzioni di consegna o di altre istruzioni rilevanti per la fornitura delle merci.

5.4 In caso di mancata consegna delle Merci da parte del Fornitore, la responsabilità del Fornitore sarà limitata, nella misura consentita dalla legge applicabile e fatto salvo il paragrafo 11, ai costi e alle spese sostenuti dal Cliente per procurarsi merci sostitutive di tipo e qualità simili nel mercato più economico disponibile, al netto del prezzo delle Merci. Il Fornitore non sarà responsabile per la mancata consegna delle Merci nella misura in cui tale inadempimento sia causato da un Evento di Forza Maggiore o dal mancato invio, da parte del Cliente, di istruzioni di consegna adeguate o di altre istruzioni rilevanti per la fornitura delle Merci.

5.5 Fermo restando quanto riportato al paragrafo 5.2, e salvo quanto diversamente concordato tra le parti, qualora il Cliente non prenda in consegna o non organizzi il ritiro delle merci entro dieci (10) giorni lavorativi dalla notifica inviata dal Fornitore al Cliente per avvisare che le merci sono pronte per la consegna, la consegna sarà considerata completata alle 9:00 am del decimo giorno lavorativo successivo a tale notifica e il Fornitore dovrà conservare le merci fino a quando avrà luogo la consegna effettiva e avrà il diritto di addebitare al Cliente tutti i costi e le spese correlate, inclusi stoccaggio, movimentazione, assicurazione, trasporto, riconsegna e costi amministrativi.

5.6 Se il Cliente non ha preso in consegna o organizzato il ritiro entro 30 giorni dalla notifica del Fornitore che le merci sono pronte, il Fornitore può rivendere o smaltire parte o tutte le merci. Il Fornitore può dedurre i costi ragionevoli di stoccaggio e vendita, ed addebitare al Cliente qualsiasi ammanco rispetto al prezzo del Contratto. Se le merci sono su misura, specifiche per il cliente, non standard o non facilmente rivendibili, il Cliente rimane responsabile dell'intero prezzo del Contratto e di tutti i relativi costi di stoccaggio, assicurazione, movimentazione e smaltimento. In tali circostanze, il Fornitore non è tenuto a tentare di rivendere le merci.

5.7 Il Fornitore può consegnare le merci parzialmente, le consegne parziali saranno fatturate e pagate separatamente. Ogni consegna parziale sarà trattata come una consegna separata ai fini della consegna, dell'accettazione, della fatturazione e del pagamento. Qualsiasi ritardo nella consegna, o difetto in una delle consegne parziali, non darà diritto al Cliente di annullare, rigettare o rifiutare qualsiasi altra consegna parziale o il Contratto nel suo complesso.

6. QUALITÀ

6.1 Il Fornitore garantisce che, alla consegna e per un periodo di 18 mesi dalla data di consegna o di 12 mesi dalla data di messa in funzione, a seconda di quale evento si verifichi per primo (**Periodo di Garanzia**), le Merci:

- a) essere conformi in tutti gli aspetti rilevanti alla loro descrizione e a qualsiasi specifica applicabile;
- b) essere privi di difetti rilevanti nel design, nei materiali e nella lavorazione;
- c) essere di qualità soddisfacente; e
- d) essere idonei a qualsiasi scopo stabilito dal Fornitore.

Qualsiasi garanzia esplicita in queste Condizioni si aggiunge a e non influisce su alcun diritto o rimedio obbligatorio che non possa essere escluso o limitato, incluse regole obbligatorie su conformità, difetti latenti e responsabilità per il prodotto dove applicabile.

6.2 Il Cliente dovrà ispezionare le Merci non appena ragionevolmente possibile dopo la consegna e notificare per iscritto al Fornitore qualsiasi difetto apparente, mancanza, danno o non conformità entro dieci (10) giorni lavorativi dalla consegna. Fatti salvi eventuali diritti inderogabili previsti dalla legge applicabile, in assenza di tale notifica le Merci si considereranno accettate, senza pregiudizio per i diritti del Cliente relativi a difetti latenti coperti dalla garanzia di cui al paragrafo 6.1.

6.3 Soggetto al paragrafo 6.4, se:

- a) il Cliente notifica per iscritto al Fornitore, durante il Periodo di Garanzia ed entro un termine ragionevole dalla scoperta, che alcune o tutte le Merci non sono conformi alla garanzia prevista dal paragrafo 6.1;
- b) al Fornitore viene data una ragionevole opportunità di esaminare tali merci; e
- c) il Cliente (se richiesto dal Fornitore) restituisce tali merci presso la sede del Fornitore a spese del Cliente,

il Fornitore dovrà, a propria scelta, riparare o sostituire le Merci difettose, oppure rimborsare integralmente il prezzo delle Merci difettose. Salvo diverso accordo scritto o diversa previsione inderogabile di legge, il Cliente sosterrà i costi di rimozione, reinstallazione e restituzione.

6.4 Il Fornitore non sarà responsabile per il mancato rispetto da parte delle merci della garanzia prevista al paragrafo 6.1 se:

- a) il difetto nelle merci deriva da qualsiasi disegno, design o specifica forniti dal Cliente
- b) il Cliente effettua ulteriori utilizzi di tali merci dopo aver dato la notifica al Fornitore in conformità con il paragrafo 6.3;
- c) il difetto si verifica perché il Cliente non ha seguito le istruzioni orali o scritte del Fornitore riguardo allo stoccaggio, alla messa in servizio, all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione delle merci o (se non ce ne sono) alle buone pratiche commerciali a riguardo;
- d) il difetto è dovuto al fatto che il Fornitore ha applicato qualsiasi disegno, design o specifica forniti dal Cliente;
- e) il Cliente altera o ripara tali merci senza il consenso scritto del Fornitore;
- f) il difetto deriva da normale usura, stress fisico anormale o condizioni ambientali, erosione o corrosione, danni volontari, negligenza o condizioni anormale di stoccaggio o lavoro;
- g) le merci differiscono dalla loro descrizione e da qualsiasi Specifica applicabile a seguito di modifiche apportate per garantire che siano conformi ai requisiti normativi o regolamentari applicabili; oppure
- h) il prezzo delle merci non è stato pagato per intero entro la scadenza del pagamento;
- i) nulla in questo paragrafo 6.4 esclude la responsabilità per difetti causati dalla grave negligenza o dalla cattiva condotta volontaria del Fornitore qualora tale esclusione non sia consentita, né limita eventuali rimedi obbligatori per legge.

6.5 Salvo quanto previsto da questo paragrafo 6, dal paragrafo 10 e dalle norme imperative applicabili, il Fornitore non avrà ulteriori responsabilità per la

violazione della garanzia prevista dal paragrafo 6.1.

7. PROPRIETÀ E RISCHIO

- 7.1 Il rischio relativo alle merci passerà al Cliente al completamento della consegna, come stabilito dal paragrafo 5 e dal relativo termine Incoterms® applicabile.
- 7.2 La proprietà delle merci non passerà al Cliente fino a che:
- il Fornitore abbia ricevuto il pagamento integrale, in contanti o fondi disponibili, delle Merci; oppure
 - le Merci siano rivendute ai sensi del paragrafo 7.4.
- 7.3 Fino a quando la proprietà delle merci non sarà passata al Cliente, il Cliente dovrà:
- conservare le Merci separatamente da tutte le altre merci detenute dal Cliente, in modo che rimangano facilmente identificabili come proprietà del Fornitore;
 - non rimuovere, alterare o oscurare alcun marchio o imballaggio identificativo sulle merci o relativo ad esse;
 - conservare le merci in condizioni soddisfacenti e mantenerle assicurate contro ogni rischio per il prezzo pieno dalla data di consegna;
 - notificare immediatamente al Fornitore qualora diventi soggetto a uno degli eventi indicati ai paragrafi da 13.1(b) a 13.1(d); e
 - fornire al Fornitore tali informazioni che il Fornitore può ragionevolmente richiedere di tanto in tanto riguardo a:
 - le merci; e
 - la situazione finanziaria attuale del Cliente.
- 7.4 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.5, il Cliente può rivendere o utilizzare le merci nel normale svolgimento della sua attività (ma non altrimenti) prima che il Fornitore riceva il pagamento per le merci. Tuttavia, se il Cliente rivende le merci prima di allora:
- agisce in nome e per conto proprio e non quale agente del Fornitore; e
 - la proprietà delle merci passerà dal Fornitore al Cliente immediatamente prima del momento in cui avviene la rivendita da parte del Cliente.
- 7.5 In qualsiasi momento prima che il titolo di proprietà delle merci passi al Cliente, il Fornitore può:
- mediante comunicazione scritta, revocare il diritto del Cliente ai sensi del paragrafo 7.4 di rivendere le merci o utilizzarle nel normale svolgimento dell'attività; e
 - richiedere al Cliente di consegnare tutte le merci in suo possesso che non siano state rivendute o incorporate irrevocabilmente in un altro prodotto e, se il Cliente non lo fa tempestivamente, di entrare in qualsiasi sede del Cliente o di qualsiasi terza parte dove le merci siano conservate per recuperarle.
- 7.6 Le disposizioni sulla riserva di proprietà di cui al presente paragrafo 7 si applicano nella massima misura consentita dalla legge che disciplina gli effetti proprietari e l'insolvenza nel Paese in cui si trovano le merci. Il Cliente, su richiesta del Fornitore, compirà tempestivamente tutti gli atti e fornirà tutti i documenti necessari per proteggere e, ove necessario, registrare o perfezionare la proprietà o l'eventuale diritto reale di garanzia del Fornitore sulle merci.
- 7.7 Ove consentito dalla legge applicabile, il Cliente mantiene separati e identificabili i proventi di qualsiasi rivendita delle merci nell'interesse del Fornitore fino a concorrenza delle somme dovute al Fornitore.

8. FORNITURA DI SERVIZI

- 8.1 Quando vengono forniti Servizi, i paragrafi da 8 a 9 si applicano solo ai Servizi espressamente indicati nella Conferma d'Ordine. Se non vengono indicati Servizi, i paragrafi da 8 a 9 non si ritengono applicabili.
- 8.2 Il Fornitore fornirà i Servizi al Cliente in conformità a tutti gli aspetti rilevanti della Specifica dei Servizi.
- 8.3 Il Fornitore dovrà utilizzare ogni ragionevole sforzo per rispettare eventuali date di esecuzione dei Servizi specificate nella Specifica dei Servizi, ma tali date saranno solo delle stime e la tempistica non sarà essenziale per l'esecuzione dei Servizi.
- 8.4 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare la Specifica dei Servizi se necessario per conformarsi a qualsiasi legge o requisito normativo applicabile, o se la modifica non influirà in modo significativo sulla natura o la qualità dei Servizi, ed in tal caso il Fornitore deve notificare il Cliente.
- 8.5 Il Fornitore garantisce al Cliente che i Servizi saranno prestati con ragionevole cura, diligenza e competenza professionale.

9. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 9.1 Il Cliente deve:
- assicurarsi che i termini dell'Ordine e qualsiasi informazione riportata nella Specifica dei Servizi siano completi ed accurati, e mettere a disposizione del Fornitore qualsiasi informazione necessaria relativa ai Servizi in tempo utile per consentire al Fornitore di eseguire il Contratto;
 - collaborare con il Fornitore in tutte le questioni relative ai Servizi;
 - consentire al Fornitore, ai suoi dipendenti, agenti, consulenti e subappaltatori l'accesso ai locali del Cliente, agli uffici e ad altre strutture come ragionevolmente richiesto dal Fornitore per fornire i Servizi;
 - mettere a disposizione del Fornitore le informazioni e i materiali che il Fornitore possa ragionevolmente richiedere per fornire i Servizi e garantire che tali informazioni siano complete e accurate in tutti gli aspetti rilevanti;
 - predisporre i locali del cliente per la fornitura dei Servizi;
 - garantire che il sito in cui le merci devono essere consegnate, installate, messe in servizio o utilizzate, insieme a tutte le fondazioni, le strutture di supporto, le utenze, le vie di accesso, le strutture per il sollevamento, i permessi, le disposizioni di sicurezza e le condizioni ambientali, siano idonei alle merci e a qualsiasi Servizio da fornire;
 - ottenere e mantenere tutte le licenze, i permessi ed i consensi necessari che potrebbero essere richiesti per i Servizi prima della data di inizio dei Servizi;
 - rispettare tutte le leggi applicabili, comprese quelle sulla salute e sulla sicurezza;
 - mantenere tutti i materiali, le attrezzature, i documenti e le altre proprietà del Fornitore (Materiali del Fornitore) presso la sede del Cliente in luogo sicuro e a proprio rischio e pericolo, mantenere i Materiali del Fornitore in buone condizioni fino al ritorno al Fornitore e non smaltire o utilizzare i Materiali del Fornitore se non in conformità con le istruzioni scritte o l'autorizzazione del Fornitore; e
 - rispettare eventuali obblighi aggiuntivi come stabilito nella Specifica dei Servizi e nella Specifica delle merci.
- 9.2 Se l'adempimento da parte del Fornitore di uno qualsiasi dei suoi obblighi previsti dal Contratto è impedito o ritardato da qualsiasi atto o omissione del Cliente o dal mancato adempimento da parte del Cliente di qualsiasi obbligo rilevante (Inadempienza del Cliente):
- senza limitare o pregiudicare qualsiasi altro diritto o rimedio a sua disposizione, il Fornitore avrà diritto di sospendere l'esecuzione dei Servizi fino a quando il Cliente non abbia rimediato all'Inadempienza del Cliente e di fare affidamento su tale inadempimento per essere esonerato dall'adempimento dei propri obblighi, nella misura in cui essa impedisca o ritardi l'adempimento da parte del Fornitore;
 - il Fornitore non sarà responsabile per costi o perdite sostenuti o subiti dal Cliente, direttamente o indirettamente, a causa dell'inadempimento o del ritardo del Fornitore nell'adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente paragrafo 9.2, nella misura in cui tale inadempimento o ritardo sia causato dall'Inadempienza del Cliente; e

- c) il Cliente rimborserà il Fornitore su richiesta scritta per eventuali costi o perdite sostenute o subite dal Fornitore derivanti direttamente o indirettamente dall'inadempienza del Cliente.

10. PREZZO E PAGAMENTO

- 10.1 Il prezzo delle merci sarà quello stabilito nell'Ordine o, se non è stato dichiarato alcun prezzo, il prezzo indicato nell'elenco prezzi pubblicato dal Fornitore in vigore alla data di consegna.
- 10.2 Le tariffe per i servizi saranno calcolate in base alle tempistiche ed ai materiali:
- a) i costi devono essere calcolati in conformità con le tariffe giornaliere o orarie del Fornitore, come stabilito nella Specifica del Servizio o, come applicabile in generale, di volta in volta, nel caso in cui non siano previste nella Specifica del Servizio;
 - b) Le tariffe giornaliere del fornitore per ogni persona sono calcolate sulla base di una giornata di otto ore dalle 8:00 am alle 05:00 pm lavorate nei giorni lavorativi;
 - c) Il Fornitore ha diritto a addebitare una tariffa di straordinario del 150% della tariffa giornaliera su base proporzionale per ogni giornata parziale o per qualsiasi tempo lavorato da individui che impiega nei Servizi al di fuori dell'orario menzionato nella clausola 10.2.b; e
 - d) Il Fornitore ha il diritto di addebitare al Cliente qualsiasi spesa ragionevolmente sostenuta dalle persone che il Fornitore si impegna in relazione ai Servizi, incluse spese di viaggio, costi d'albergo, sussistenza e spese correlate, e per i costi dei servizi forniti da terzi e richiesti dal Fornitore per l'esecuzione dei Servizi, e per il costo di qualsiasi materiale.
- 10.3 Il Cliente è responsabile di rispettare qualsiasi legislazione o regolamento che regoli l'importazione di Merci nel paese di destinazione e del pagamento di eventuali dazi relativi soggetti alla regola concordata sugli Incoterms® prevista dalla clausola 5.2.
- 10.4 Il Fornitore può, notificando il Cliente in qualsiasi momento fino a 30 giorni lavorativi prima della consegna, aumentare il prezzo delle merci per riflettere qualsiasi aumento del costo delle merci dovuto a:
- a) qualsiasi fattore al di fuori del controllo del Fornitore (inclusi fluttuazioni dei cambi esteri, aumenti di tasse e dazi, e aumenti dei costi di manodopera, materiali e altri costi di produzione);
 - b) qualsiasi richiesta del Cliente di modificare la data di consegna, le quantità o i tipi di Merci ordinate, o la Specifica; oppure
 - c) qualsiasi ritardo causato da istruzioni del Cliente o mancata fornitura al Fornitore di informazioni o istruzioni adeguate o accurate.
- 10.5 Il prezzo delle merci:
- a) esclude gli importi relativi all'IVA (IVA), che il Cliente sarà inoltre tenuto a pagare al Fornitore all'aliquota vigente, salvo che riceva una fattura IVA valida; e
 - b) esclude i costi e le spese di imballaggio, assicurazione e trasporto delle Merci, che devono essere fatturate al Cliente
- 10.6 Il Fornitore può fatturare al Cliente le merci al termine della consegna o in qualsiasi momento successivo, inclusa qualsiasi consegna presunta ai sensi della clausola 5.5.
- 10.7 Salvo diverso accordo scritto, il Cliente pagherà ogni fattura presentata dal Fornitore:
- a) entro 30 giorni dalla data della fattura; e
 - b) per intero e in fondi compensati su un conto bancario nominato per iscritto dal Fornitore, e
 - c) il tempo per il pagamento sarà essenziale del Contratto.
- 10.8 Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto o rimedio del Fornitore, qualora il Cliente non effettui un pagamento entro i termini concordati o secondo le scadenze contrattuali applicabili, il Fornitore avrà diritto, previa comunicazione scritta al Cliente, di sospendere l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, inclusi produzione, consegna e Servizi, fino al pagamento integrale di tutti gli importi scaduti. In tali circostanze, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi derivanti dalla sospensione, e i termini di consegna o di esecuzione saranno automaticamente prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione, oltre a ogni ragionevole periodo di rimobilitazione richiesto dal Fornitore.
- 10.9 Se il Cliente non effettua il pagamento entro la scadenza, il Fornitore potrà addebitare interessi sull'importo scaduto al tasso previsto dalla legge applicabile in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come attuata nel Paese di costituzione del Fornitore. Gli interessi matureranno giornalmente dalla data di scadenza fino alla data del pagamento effettivo, sia prima sia dopo l'eventuale sentenza. Il Fornitore potrà inoltre recuperare i costi fissi e i ragionevoli costi di recupero consentiti dalla legge applicabile.
- 10.10 Tutti gli importi dovuti ai sensi del Contratto devono essere pagati integralmente senza alcuna compensazione, contro-richieta, detrazione o trattenuta, salvo quando (i) richiesto dalla legge, o (ii) il Cliente abbia una sentenza finale e non appellabile che richieda la compensazione. Il Cliente non deve trattenere il pagamento a causa di un presunto difetto, richiesta di garanzia o contestazione.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 11.1 I limiti e le esclusioni di questa clausola riflettono la copertura assicurativa che il Fornitore è riuscito a stipulare e il Cliente è responsabile di organizzare autonomamente l'assicurazione di eventuali responsabilità in eccesso.
- 11.2 Riferimenti alla responsabilità in questa clausola 11 includono ogni tipo di responsabilità derivante dal Contratto o in relazione al contratto, inclusa responsabilità in materia contrattuale, illecito (inclusa negligenza), falsa dichiarazione, restituzione o altro.
- 11.3 Nulla nel Contratto limita o esclude responsabilità che non possano essere limitate o escluse ai sensi della legge applicabile, inclusa la responsabilità per:
- a) morte o lesioni personali causate da negligenza propria o dalla negligenza dei propri dipendenti, agenti o subappaltatori, ove applicabile;
 - b) frode o dichiarazione fraudolenta;
 - c) condotta intenzionale o grave negligenza, dove è proibita la limitazione/esclusione;
 - d) responsabilità ai sensi delle leggi obbligatorie sulla responsabilità del prodotto; e
 - e) qualsiasi altra responsabilità che non possa essere limitata o esclusa dalla legge obbligatoria applicabile.
- 11.4 Soggetto a clausola 11.3, la responsabilità totale del Fornitore nei confronti del Cliente non deve superare il 100% degli importi effettivamente pagati dal Cliente nell'ambito dell'Ordine pertinente.
- 11.5 Quando la legge applicabile non consente la limitazione della responsabilità per la violazione di un obbligo contrattuale essenziale nella misura in cui tale limitazione priverebbe il Cliente del beneficio essenziale del contratto, la responsabilità del Fornitore per tale violazione sarà limitata alle perdite prevedibili e tipiche, e in ogni caso soggetta al limite previsto dalla clausola 11.4 nella misura consentita.
- 11.6 Soggetto a clausola 11.3 e nella misura consentita dalla legge applicabile, i seguenti tipi di perdita sono completamente esclusi:
- a) perdita di profitti;
 - b) perdita di vendite o di affari;
 - c) perdita di accordi o contratti;
 - d) perdita dei risparmi previsti;
 - e) perdita di utilizzo o corruzione di software, dati o informazioni;

- f) perdita o danno all'avviamento commerciale; e
 - g) perdita indiretta o conseguente.
- 11.7 Il Cliente dovrà notificare per iscritto al Fornitore qualsiasi pretesa derivante dal Contratto o connessa allo stesso entro un termine ragionevole dal momento in cui venga a conoscenza delle circostanze che danno origine alla pretesa e, in ogni caso, non oltre dodici (12) mesi dalla data di consegna delle Merci o dall'esecuzione dei Servizi pertinenti. In mancanza di tale notifica entro tale termine, la pretesa sarà preclusa nella misura consentita dalla legge applicabile.
- 11.8 Questa clausola 11 sopravviverà alla risoluzione del contratto.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 12.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale, inclusi i diritti su disegni, progetti, calcoli, specifiche, software, codice sorgente, informazioni tecniche, rapporti, manuali, cataloghi, preventivi, documentazione ingegneristica e altri materiali forniti o messi a disposizione dal Fornitore in relazione al Contratto, rimarranno in capo al Fornitore o ai suoi licenzianti.
- 12.2 Salvo diverso accordo scritto, al Cliente è concessa una licenza non esclusiva, non trasferibile e revocabile per utilizzare tali materiali esclusivamente nella misura necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione delle Merci fornite ai sensi del Contratto.
- 12.3 Il Cliente non deve copiare, riprodurre, modificare, effettuare reverse engineering, disassemblare, divulgare, distribuire, fornire o rendere disponibili tali materiali a terzi se non con il previo consenso scritto del Fornitore.
- 12.4 Il Cliente non deve utilizzare alcun disegno, progetto, calcolo, specifica o altra informazione tecnica fornita dal Fornitore per la produzione, l'acquisto o la fornitura di apparecchiature, componenti o prodotti concorrenti sostitutivi da parte del Cliente o di terzi senza il previo consenso scritto del Fornitore.
- 12.5 Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti da modifiche, miglioramenti o adattamenti ai disegni, progetti, specifiche, software o documentazione tecnica del Fornitore saranno conferiti al Fornitore al momento della creazione.
- 12.6 Il Cliente indennizzerà il Fornitore da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa derivante da qualsiasi utilizzo, divulgazione, copia o sfruttamento non autorizzato della proprietà intellettuale del Fornitore.

13. RISOLUZIONE

- 13.1 Senza limitare altri diritti o rimedi, il Fornitore può risolvere questo Contratto con effetto immediato notificandolo per iscritto al Cliente se:
- a) il Cliente commette una violazione sostanziale di qualsiasi clausola del Contratto e, se tale violazione è rimediabile, non vi pone rimedio entro 30 giorni dalla relativa notifica scritta;
 - b) il Cliente adotta o subisce qualsiasi misura o procedimento relativo ad amministrazione, liquidazione provvisoria, concordato o accordo con i creditori, moratoria, liquidazione volontaria o giudiziale, nomina di un curatore, amministratore, liquidatore o soggetto equivalente sui propri beni, cessazione dell'attività, oppure qualsiasi procedura di insolvenza, ristrutturazione o procedimento analogo in qualsiasi giurisdizione, salvo che ciò avvenga nell'ambito di una ristrutturazione solvente;
 - c) il Cliente sospende, minaccia di sospendere, cessa o minaccia di cessare di svolgere tutta o una parte sostanziale della sua attività; oppure
 - d) la posizione finanziaria del Cliente si deteriora al punto da giustificare ragionevolmente l'opinione che la sua capacità di dare esecuzione ai termini del Contratto sia a rischio.
- 13.2 Senza limitare altri diritti o rimedi, il Fornitore può sospendere la fornitura delle merci ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro contratto tra il Cliente e il Fornitore se il Cliente diventa soggetto a uno degli eventi elencati nella clausola 13.1(b) alla clausola 13.1(d), oppure il Fornitore ritiene ragionevolmente che il Cliente stia per essere soggetto a uno di essi, o se il Cliente non paga alcun importo dovuto secondo questo Contratto alla scadenza del pagamento.
- 13.3 Senza limitare altri diritti o rimedi, il Fornitore può risolvere il Contratto con effetto immediato notificandolo per iscritto al Cliente se quest'ultimo non paga un importo dovuto ai sensi del Contratto alla scadenza del pagamento.
- 13.4 Alla risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, il Cliente dovrà pagare immediatamente al Fornitore tutte le fatture e gli interessi scaduti e non pagati. Per le Merci fornite ma non ancora fatturate, il Fornitore emetterà una fattura, che sarà immediatamente esigibile al ricevimento da parte del Cliente.
- 13.5 La risoluzione del Contratto, qualunque ne sia la causa, non pregiudicherà i diritti e i rimedi maturati dalle parti fino alla data di risoluzione, incluso il diritto di richiedere il risarcimento per qualsiasi violazione del Contratto verificatasi prima o alla data della risoluzione.
- 13.6 Qualsiasi disposizione del Contratto che, espressamente o implicitamente, sia destinata a entrare in vigore o a continuare ad avere efficacia dopo la risoluzione resterà pienamente valida ed efficace.

14. FORZA MAGGIORE

- 14.1 Evento di Forza Maggiore indica qualsiasi circostanza non sotto il ragionevole controllo di una parte, inclusi:
- a) atti di Dio, alluvioni, siccità, terremoti o altri disastri naturali;
 - b) epidemie o pandemie;
 - c) attacchi terroristici, guerre civili, tumulti civili o rivolte, guerra, minacce o preparazione alla guerra, conflitti armati, imposizione di sanzioni, embargo o rottura delle relazioni diplomatiche;
 - d) contaminazione nucleare, chimica o biologica, o boom sonico;
 - e) qualsiasi legge o azione intrapresa da un governo o un'autorità pubblica, inclusa l'imposizione di una restrizione, quota o divieto di esportazione o importazione, o il mancato riconoscimento di una licenza o consenso necessari;
 - f) crollo di edifici, incendio, esplosione o incidente;
 - g) qualsiasi controversia sindacale o commerciale, sciopero, azione sindacale o lockout (tranne che da parte del personale della parte che cerca di fare affidamento su questa clausola, o delle aziende dello stesso Gruppo di quella parte o dei suoi subappaltatori);
 - h) mancata esecuzione da parte di fornitori o subappaltatori (tranne che da parte delle società dello stesso Gruppo con la parte che cerca di fare valere su questa clausola); e
 - i) Interruzione o interruzione della fornitura di servizi.
- 14.2 Qualora un Evento di Forza Maggiore incida sulla capacità del Fornitore di procurarsi materiali, componenti o servizi, il Fornitore potrà proporre una fonte alternativa di approvvigionamento e dovrà notificare al Cliente qualsiasi conseguente modifica dei costi o dei tempi di consegna. Il Cliente dovrà confermare entro un termine ragionevole se accetta tali modifiche. In caso di accettazione, il Contratto si intenderà modificato di conseguenza. In caso di mancata accettazione, il Fornitore potrà sospendere o risolvere la parte interessata del Contratto senza responsabilità e recuperare tutti i costi sostenuti fino alla data della sospensione o risoluzione, nella misura consentita dalla legge applicabile.
- 14.3 Nessuna delle parti sarà considerata inadempiente al Contratto, né altrimenti responsabile, per il mancato o ritardato adempimento dei propri obblighi nella misura in cui tale mancato o ritardato adempimento derivi da un Evento di Forza Maggiore. Il termine per l'adempimento di tali obblighi sarà prorogato di conseguenza. Qualora il ritardo o il mancato adempimento prosegua per 60 giorni, la parte non interessata potrà risolvere il Contratto mediante preavviso scritto di 30 giorni alla parte interessata.

15. ETICA AZIENDALE E CONFORMITÀ ALLE LEGGI

Il Cliente condurrà la propria attività in modo etico e in conformità con tutte le leggi, regolamenti e standard di settore applicabili relativi all'esecuzione

del Contratto. Il Cliente non deve svolgere alcuna attività che possa causare la violazione della legge o del regolamento applicabile di AAF, delle sue affiliate o dei rispettivi dipendenti.

16. ANTICORRUZIONE

- 16.1 Ogni parte deve rispettare tutte le leggi, regolamenti e sanzioni applicabili in materia di anticorruzione in vigore di volta in volta in qualsiasi giurisdizione rilevante per l'esecuzione del contratto.
- 16.2 Ciascuna parte dovrà mantenere e applicare, per tutta la durata del Contratto, politiche e procedure idonee a garantire il rispetto delle leggi anticorruzione e dovrà compiere ragionevoli sforzi affinché i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, personale, soggetti associati, subappaltatori, agenti, intermediari e altri rappresentanti coinvolti nell'esecuzione del Contratto rispettino tali leggi.
- 16.3 Nessuna delle parti dovrà, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, dare, richiedere, accettare o accettare alcun vantaggio finanziario o altro che intenda indurre o premiare una persona a svolgere impropriamente una funzione o attività, o a impegnarsi in qualsiasi condotta che costituisca un reato ai sensi di qualsiasi legge anti-corruzione applicabile.
- 16.4 Ogni parte deve notificare prontamente l'altra parte non appena viene a conoscenza di qualsiasi violazione effettiva o sospetta di questa clausola 16 in relazione all'esecuzione del Contratto e fornirà una ragionevole cooperazione nell'indagine su tale violazione.
- 16.5 Il Cliente deve mantenere registri e registri accurati relativi alle transazioni relative al Contratto e non deve effettuare pagamenti non dichiarati o non registrati in relazione al Contratto.
- 16.6 Qualsiasi violazione, sospetta violazione o mancata fornitura di prove ragionevoli di conformità alla presente clausola 16 costituirà una violazione sostanziale del Contratto e darà ad AAF il diritto di sospendere l'esecuzione e/o di risolvere immediatamente il Contratto mediante comunicazione scritta, senza responsabilità nei confronti del Cliente.

17. CONFORMITÀ COMMERCIALE, CONTROLLI ALLE ESPORTAZIONI E SANZIONI

- 17.1 Il Cliente dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di controlli all'esportazione, controlli all'importazione, dogane, sanzioni economiche e conformità commerciale.
- 17.2 Il Cliente non deve vendere, trasferire, esportare, riesportare, deviare o comunque rendere disponibili le Merci in violazione delle leggi di conformità commerciale applicabili.
- 17.3 AAF può sospendere l'esecuzione o rescindere il contratto qualora l'esecuzione esporrebbe AAF al rischio di violare le sanzioni applicabili o le leggi sul controllo delle esportazioni.

18. DIRITTI UMANI, SCHIAVITÙ MODERNA E CONFORMITÀ ALLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

- 18.1 Il Cliente si impegna, garantisce e rappresenta che:
- a) né il Cliente né, per quanto a conoscenza del Cliente a seguito di ragionevoli verifiche, alcuno dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti, affiliati, appaltatori o subappaltatori coinvolti nell'esecuzione del Contratto:
 - i) ha commesso o è stato condannato per qualsiasi reato relativo alla schiavitù moderna, al lavoro forzato, al lavoro minorile, alla tratta di esseri umani o ad altre violazioni dei diritti umani;
 - ii) è oggetto di qualsiasi indagine, azione di applicazione o procedimento penale governativo relativa a tali questioni; oppure
 - iii) è a conoscenza di eventuali circostanze all'interno delle sue operazioni o della catena di approvvigionamento che potrebbero ragionevolmente essere considerate dare origine a tale indagine, azione di applicazione o procedimento;
 - b) deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili relativi ai diritti umani, alla schiavitù moderna, al lavoro forzato, al lavoro minorile e alla tratta di esseri umani;
 - c) ha implementato e manterrà per tutta la durata delle politiche, dei controlli e delle procedure ragionevoli di due diligence del contratto, progettate per identificare, prevenire e mitigare i rischi relativi alla schiavitù moderna, alla tratta di esseri umani, al lavoro forzato e al lavoro minorile all'interno delle sue operazioni e della catena di approvvigionamento;
 - d) su ragionevole richiesta da parte dell'AAF, deve fornire le informazioni ragionevolmente necessarie per dimostrare la conformità con questa clausola 18;
 - e) dovrà notificare immediatamente per iscritto ad AAF qualsiasi violazione effettiva o sospetta della presente clausola 18 di cui venga a conoscenza, fornendo dettagli completi delle circostanze rilevanti e delle azioni correttive intraprese.
- 18.2 Qualsiasi violazione di questa clausola 18 costituisce una violazione sostanziale del Contratto. Quando AAF ritiene ragionevolmente che il Cliente abbia violato, o sia probabile di violare, questa clausola 18, AAF può sospendere l'esecuzione del Contratto in attesa dell'indagine.
- 18.3 Se la violazione non può essere rimediata o non viene risolta entro un periodo ragionevole specificato da AAF, AAF può rescindere immediatamente il Contratto con avviso scritto senza responsabilità verso il Cliente.

19. PROTEZIONE DEI DATI

- 19.1 Ai fini della presente clausola, i termini "titolare del trattamento", "responsabile del trattamento", "contitolare del trattamento", "trattare", "trattamento", "dati personali", "interessato" e "violazione dei dati personali" avranno i significati attribuiti dal GDPR e dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili.
- 19.2 Ciascuna parte dovrà:
- a) rispettare i propri obblighi previsti dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili in relazione a qualsiasi dato personale trattato ai sensi o in relazione al Contratto; e
 - b) non compiere né omettere consapevolmente alcun atto che possa causare una violazione delle leggi sulla protezione dei dati applicabili da parte dell'altra parte.
- 19.3 Ciascuna parte potrà trattare i dati personali dei dipendenti, rappresentanti, dirigenti, collaboratori e altri contatti commerciali dell'altra parte ("Dati di Contatto") in qualità di titolare autonomo del trattamento per le seguenti finalità:
- a) stipulare, amministrare ed eseguire il contratto;
 - b) fornire, ricevere e gestire le merci e qualsiasi servizio correlato;
 - c) fatturazione, elaborazione dei pagamenti e gestione del credito;
 - d) gestire il rapporto commerciale tra le parti;
 - e) gestire reclami, controversie e procedimenti legali; e
 - f) adempiere agli obblighi legali e regolamentari applicabili.
- 19.4 Ogni parte deve trattare i Dati di Contatto in conformità con la propria informativa privacy e può divulgare tali Dati di Contatto ai propri affiliati, consulenti professionali, assicuratori, fornitori di servizi e autorità competenti ove necessario per gli scopi descritti nella presente clausola.
- 19.5 Le parti riconoscono e convengono che, salvo diverso accordo scritto, ciascuna parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento rispetto ai dati personali ad essa comunicati ai sensi o in relazione al Contratto.
- 19.6 Nulla in questo Contratto intende stabilire un rapporto tra titolare del trattamento e responsabile del trattamento, né un rapporto di contitolarità del trattamento, tra le parti. Se una delle parti determina ragionevolmente che, in relazione all'esecuzione del contratto, tratterà dati personali quale

responsabile del trattamento per conto dell'altra parte, le parti devono prontamente stipulare un accordo separato sul trattamento dei dati che incorpori le disposizioni richieste dall'articolo 28 del GDPR e da qualsiasi altra legge sulla protezione dei dati applicabile prima che tale trattamento inizi.

20. GENERALE

20.1 Conformità alle leggi. Il Cliente dovrà rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le ordinanze applicabili e mantenere in vigore tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni e i consensi necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. Fatto salvo quanto previsto dalle clausole da 15 a 17, ciascuna parte dovrà rispettare le leggi applicabili in materia di controlli all'esportazione e sanzioni. Qualora sia richiesta una licenza di esportazione affinché il Fornitore possa fornire le Merci, l'obbligo del Fornitore di consegnare sarà subordinato al rilascio di tale licenza. Il Cliente si assume ogni responsabilità per le spedizioni di Merci che richiedano autorizzazioni governative all'importazione. Il Fornitore potrà risolvere il Contratto qualora un'autorità governativa imponga dazi antidumping, dazi compensativi o altri dazi o sanzioni sulle Merci.

20.2 Cessione e altri trasferimenti.

- a) Il Fornitore può in qualsiasi momento cedere, trasferire, ipotecare, addebitare, subappaltare, delegare, dichiarare un trust o trattare in qualsiasi altro modo con tutti o in parte dei suoi diritti o obblighi previsti dal Contratto, purché ciò non riduca i diritti del Cliente ai sensi del Contratto.
- b) Il Cliente non potrà cedere, trasferire, gravare, subappaltare, delegare o altrimenti disporre di tutti o parte dei propri diritti o obblighi ai sensi del Contratto senza il previo consenso scritto del Fornitore, salvo a favore di un Affiliato o di un successore nell'ambito di una fusione o vendita dell'attività, previa comunicazione al Fornitore e a condizione che il cessionario assuma tutti gli obblighi del Cliente.

20.3 Riservatezza.

- a) Ogni parte si impegna a non divulgare mai a nessuna persona informazioni riservate riguardanti l'attività, le merci, gli affari, i clienti, i fornitori dell'altra parte, salvo quanto consentito dalla clausola 20.3(b).
- b) Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:
 - i) ai suoi dipendenti, dirigenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti che necessitano di conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della parte o dell'adempimento dei suoi obblighi previsti dal Contratto. Ogni parte deve assicurarsi che i propri dipendenti, dirigenti, rappresentanti, appaltatori, subappaltatori o consulenti a cui divulga le informazioni riservate dell'altra parte rispettino questa clausola 20.3; e
 - ii) come richiesto dalla legge, un tribunale di giurisdizione competente o qualsiasi autorità governativa o regolatoria.
- c) Nessuna delle parti deve utilizzare le informazioni riservate dell'altra parte per qualsiasi scopo diverso dall'esercizio dei propri diritti e dall'adempire ai propri obblighi ai sensi o in relazione al Contratto.

20.4 Intero accordo.

- a) Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le parti.
- b) Nella misura consentita dalla legge applicabile, ciascuna parte riconosce che, nel concludere il Contratto, non ha fatto affidamento su dichiarazioni, affermazioni, garanzie o assicurazioni, siano esse rese innocentemente o per negligenza, che non siano espressamente previste nel Contratto. Ciascuna parte conviene di non avere alcuna pretesa per dichiarazione falsa innocente o negligente fondata su dichiarazioni non contenute nel Contratto.

20.5 Modifiche.

Nessuna modifica del Contratto sarà valida se non effettuata per iscritto e sottoscritta dalle parti o dai loro rappresentanti autorizzati.

20.6 Rinuncia.

- a) Tranne quanto stabilito nella clausola 3.3, una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio è efficace solo se data per iscritto e non sarà considerata una rinuncia a alcun diritto o rimedio successivo.
- b) Il ritardo o il mancato esercizio, o l'esercizio parziale o singolo, di un diritto o rimedio non costituirà rinuncia a tale diritto o rimedio, né impedirà o limiterà il successivo esercizio dello stesso o di qualsiasi altro diritto o rimedio.

20.7 Clausola salvatoria.

Se una qualsiasi disposizione o parte del Contratto dovesse diventare invalida, illegale o inefficace, sarà considerata espunta, ma ciò non pregiudicherà la validità e l'efficacia del resto del Contratto.

20.8 Protezione dei dati.

Fatto salvo quanto previsto dalla clausola 19, ciascuna parte dovrà rispettare tutte le normative applicabili in materia di protezione dei dati e privacy vigenti nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in qualsiasi altra giurisdizione applicabile all'esecuzione del Contratto. Ciascuna parte dovrà assicurarsi di disporre di tutti i diritti, consensi e basi giuridiche necessari per divulgare qualsiasi dato personale condiviso ai sensi del Contratto.

20.9 Avvisi.

- a) Qualsiasi comunicazione trasmessa a una parte ai sensi o in relazione al Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, inviata mediante servizio postale prepagato di prima classe o altro servizio di consegna per il giorno lavorativo successivo, presso la sede legale della parte, se società, o presso il suo principale luogo di attività, in ogni altro caso.
- b) Le notifiche sono considerate ricevute:
 - i) se consegnata a mano, quando lasciata a mano;
 - ii) se inviato tramite corriere, alla conferma della consegna;
 - iii) se inviate via e-mail, al momento della trasmissione, purché non venga ricevuta una notifica di mancata consegna; le e-mail inviate al di fuori dell'orario di lavoro si considereranno ricevute alle ore 9:00 del Giorno lavorativo successivo.
- c) Questa clausola non si applica alla notifica di alcun procedimento o altro documento in un'azione legale o, quando applicabile, a qualsiasi arbitrato o altro metodo di risoluzione delle controversie.

20.10 Le Parti tenteranno, in buona fede, di risolvere tempestivamente qualsiasi controversia ai sensi di questo Accordo tramite negoziazione.

20.11 Lingua.

Queste Condizioni possono essere predisposte, emesse o tradotte in lingue diverse dall'inglese. Eventuali traduzioni sono fornite solo per comodità. In caso di conflitto, incoerenza, discrepanza o divergenza interpretativa tra la versione inglese e qualsiasi versione tradotta, prevarrà la versione inglese.

20.12 Legge applicabile.

Questo Contratto e qualsiasi controversia o reclamo, incluse le controversie non contrattuali, saranno regolati dalla legge del Paese in cui è costituita l'entità Fornitore che emette la Conferma d'Ordine, con esclusione delle norme di conflitto di leggi.

20.13 Giurisdizione.

Soggetti a qualsiasi regola obbligatoria di consumo o giurisdizione obbligatoria applicabile, i tribunali del paese di costituzione del Fornitore hanno giurisdizione esclusiva per risolvere qualsiasi controversia derivante o in relazione a questo Contratto.